REGOLAMENTO (UE) N. 1083/2011 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/239/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ([2]), stabilisce una serie di misure, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dalla Birmania/Myanmar e il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

(2) Con decisione 2011/239/PESC il Consiglio ha modificato la decisione 2010/232/PESC ([3]). Alcune delle modifiche, in particolare quelle relative al congelamento dei fondi di determinate persone ed entità, richiedono un'ulteriore azione da parte dell'Unione.

(3) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.

(4) La procedura di modifica degli elenchi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la propria decisione alla luce di tali osservazioni e informarne opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(5) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 194/2008 e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([4]), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([5]).

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008.

(7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

([1]) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 24.
([2]) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.
([3]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
([4]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
([5]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.